

STATUTO

LA MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LUCCA LU VIALE CARDUCCI 427

Numero REA: LU - 134749

Codice fiscale: 01334590468

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-03-2025 - Statuto completo	2
--	---

DELIBERAZIONI

L'assemblea della società

UDITA

la relazione dell'organo amministrativo che approva,

DELIBERA, con centonove voti favorevoli ed un astenuto:

1. - E' approvato il nuovo testo di **"STATUTO SOCIALE"** nella versione aggiornata alla luce della nuova formulazione degli articoli - **2 - durata; 12 - perdita qualifica di socio; 29, 30, 31, 32, 33 - strumenti finanziari; 36 - elementi costitutivi patrimonio sociale; 37 - bilancio di esercizio; 38 - ristorni; 47 - rappresentanza del socio in Assemblea; 70 - scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio** come sopra proposti ed approvati senza modifiche od eccezione alcuna, il cui contenuto si intende qui integralmente riportato e trascritto e precisamente indicato nello **"STATUTO"** che, nella versione aggiornata, si allega al presente atto alla lettera **"A"**;

2. - E' approvata l'emissione di azioni del socio finanziatore, riservata alla sottoscrizione di CFI, per un importo di **Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero)**. Le azioni attribuiranno a CFI i diritti previsti nel **"REGOLAMENTO EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI"** che si allega al presente atto alla lettera **"C"**.

Tale testo è approvato con i voti sopra indicati.

Il Presidente, proclamati i risultati delle votazioni e nessuno prendendo la parola sulle varie ed eventuali, dichiara chiusa l'assemblea alle ore diciannove e minuti trenta.

Il costituito mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Del presente atto da me Notaio scritto su pagine sette di fogli due, ho dato lettura, presente l'assemblea, alla persona costituita, che l'approva. Sottoscritto alle ore diciannove e minuti quaranta.

Firmati: - Luca Giovanni Rinaldi -

- - - Damiano Simonetti - Notaio - Sigillo - - -

ALEGATO "A" ALLA RACCOLTA N.2714

STATUTO DELLA SOCIETA'

"LA MANO AMICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 *(Costituzione e denominazione)*

È costituita la Società cooperativa denominata **"La Mano Amica Società cooperativa sociale"**.

La società ha sede nel Comune di Lucca all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

Art. 2 - (Durata)

- La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria. È escluso in questo caso il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

Art. 3 *(Scopo mutualistico)*

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata.

Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi.

Alla presente cooperativa si applicano:

1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n.381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori;

le disposizioni del D.Lgs. 112/2017, in particolare quelle degli artt. 2, 17 e 18;

le disposizioni della Legge Regionale Toscana 58/2018; in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del Codice civile relative alle società cooperative;

- per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni.

La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa e i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 c.c., dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Art. 4 - (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa svolge sia direttamente che per conto terzi servizi a favore di anziani, portatori di handicap, minori, disabili psichici ed altre categorie di persone socialmente bisognose, sia per ragioni di età che di condizioni personali, sociali o familiari.

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto la gestione di servizi socio-sanitari, di cui all'art. 1, co. 1, lett. a) della L. 381/1991, incluse le attività di cui all'art. 2, co. 1, lett. a), b) c) e d) del D.lgs. 112/2017, da conseguirsi avvalendosi principalmente dell'attività dei soci cooperatori, quali ad esempio, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo:

- servizi socio-sanitari attraverso la gestione di centri di assistenza, case di riposo;
- centri diurni, comunità di accoglienza, mense;
- attività di sensibilizzazione, animazione ed aggregazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- servizi di assistenza socio-sanitaria in forma domiciliare;
- servizi scolastici di base, educativi e di formazione professionale.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e bancarie ritenute necessarie od utili, assumere interessenze e partecipazioni (non ai fini del collocamento) in imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, stipulare convenzioni con enti, concedere garanzie personali e reali a favore di terzi e costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del Codice civile.

TITOLO III SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie

imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

Possono essere ammesse altresì come soci cooperatori le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Art. 6 - (Categoria speciale di soci cooperatori)

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- alla loro formazione professionale;
- al loro inserimento nell'impresa.
- Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il Consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del Consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 38, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del Codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13.1 del presente statuto, il

socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14.1 del presente statuto:

- nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.
- nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, tre mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 - (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

- la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - (Conferimenti e azioni dei soci cooperatori)

I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative del valore di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero). Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del Codice civile.

Art. 9 - (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7. Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti

previsti per divenire socio.

Art. 10 - (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo;
- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

- Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta)

giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

I soci cooperatori, ferme restando le limitazioni di cui all'art. 6, inoltre:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il loro lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

È fatto divieto ai soci cooperatori, di aderire contemporaneamente ad altre imprese, specialmente in quelle che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. In deroga al presente punto, l'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche, della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché in qualità di socio, presso altre cooperative.

Art. 11 - (Diritti dei soci)

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Il socio che intende procedere alla consultazione dei libri sociali

deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 12 - (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, liquidazione giudiziale o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, liquidazione giudiziale, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 13 - (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura sia cessato per qualsiasi motivo.
- Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il recesso non può essere parziale.

Art. 14 - (Esclusione)

L'organo amministrativo può pronunciare l'esclusione del socio cooperatore dalla società:

a) in caso di grave inadempimento delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti sociali o dal rapporto mutualistico. La gravità dell'inadempimento deve essere valutata in relazione all'interesse della società.

L'inadempimento, per costituire causa di esclusione, deve essere imputabile al socio, ovvero deve derivare da impossibilità sopravvenuta della prestazione, ancorché non imputabile;

b) nel caso in cui il socio non esegua, in tutto o in parte, a seguito dell'intimazione effettuata dagli amministratori, il pagamento delle partecipazioni sottoscritte e delle relative somme accessorie;

c) in caso di interdizione, inabilitazione, condanna penale del socio ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

d) nel caso in cui il socio si renda irreperibile al domicilio comunicato alla cooperativa per oltre novanta giorni;

e) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto;

f) in caso di liquidazione giudiziale del socio.

L'organo amministrativo deve pronunciare l'esclusione del socio cooperatore nei seguenti casi:

a) in caso di mancanza originaria, o perdita successiva, dei requisiti previsti per la partecipazione alla società, e comunque ogni qualvolta il socio non sia in grado di partecipare al raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mutualistica. A tal fine, il socio che perde i requisiti necessari per far parte della cooperativa ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al Consiglio di amministrazione;

b) nel caso di interposizione fittizia di persona nell'intestazione delle partecipazioni sociali, diretta a consentire a chi non è in possesso dei requisiti soggettivi di usufruire delle prestazioni mutualistiche;

c) nel caso il socio venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità, come definita dal presente statuto, per esercitare imprese in concorrenza con quella della cooperativa;

d) trattandosi di socio diverso da persona fisica, ove l'ente sia posto in liquidazione.

Non può essere escluso il socio che non ottemperi ad una deliberazione invalida degli organi sociali.

L'indicazione delle cause di esclusione, contenuta nel presente articolo, deve considerarsi tassativa. Il regolamento mutualistico, approvato dall'assemblea, non può prevedere ulteriori cause di esclusione.

Ricorrendo una delle cause di esclusione, previste dalla legge o dal presente statuto, l'esclusione stessa è deliberata dagli amministratori. In nessun caso è ammessa l'esclusione del socio cooperatore per comportamento concludente degli amministratori. I compiti dell'organo amministrativo, relativi alla procedura di esclusione dei soci cooperatori, non possono costituire oggetto di delega.

La delibera di esclusione è necessaria anche in caso di fallimento del socio cooperatore. In tale ipotesi, la partecipazione sociale è compresa nel fallimento, e non può essere liquidata su richiesta degli organi del fallimento finché dura la società, ai sensi degli articoli 2537 Codice civile. e 46, n. 5, della legge fallimentare, salva la possibilità per il curatore fallimentare di esercitare il diritto di recesso, ed ottenere a seguito di esso la liquidazione della medesima partecipazione.

Nel caso in cui sussista un motivo di esclusione, in dipendenza del grave inadempimento del socio ad obbligazioni sullo stesso gravanti, e fatta salva la facoltà dell'organo amministrativo di agire, in alternativa, per l'adempimento dell'obbligazione.

La delibera di esclusione deve essere specificamente motivata, e deve indicare con precisione l'addebito o comunque la causa di esclusione. La deliberazione è comunque valida, anche in caso di mancata indicazione dell'addebito, nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia già conosciuto dal socio; ed è valida, pur in difetto di una formale e rigorosa enunciazione degli addebiti, quando risulti in concreto idonea a consentire al socio escluso di individuare gli addebiti stessi, ponendolo così in grado di articolare le sue difese.

Per la validità della delibera di esclusione non è necessaria la preventiva audizione del socio da escludere, né la contestazione preliminare dell'addebito in qualsiasi forma.

Gli amministratori danno immediata comunicazione della delibera a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, trasmettendone il testo integrale al socio escluso, il quale può proporre opposizione al collegio arbitrale, previsto dal presente statuto, entro sessanta giorni dalla suddetta comunicazione. Il suddetto termine di sessanta giorni è sospeso nel periodo feriale, in conformità alla disciplina della sospensione dei termini processuali. L'esclusione produce effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di ricezione, da parte del socio, della comunicazione avente ad oggetto la relativa deliberazione; gli amministratori sono obbligati ad annotare tempestivamente l'avvenuta esclusione, una volta che questa sia divenuta efficace, nel libro soci.

Dalla suddetta data, il socio non è più ammesso all'esercizio dei diritti sociali. Nel caso in cui, tuttavia, il socio escluso abbia ottenuto un provvedimento cautelare di sospensione della

deliberazione di esclusione, lo stesso dovrà essere nuovamente iscritto nel libro soci, e sarà ammesso all'esercizio dei diritti sociali fino al momento in cui la delibera di esclusione non divenga definitiva.

L'esclusione determina, altresì, lo scioglimento immediato dei rapporti mutualistici pendenti.

È fatto comunque salvo, per ciò che attiene alle conseguenze dell'esclusione sui rapporti mutualistici, un diverso accordo tra cooperativa e socio cooperatore escluso.

L'esclusione del socio cooperatore, che sia anche socio finanziatore, non comporta la cessazione di quest'ultimo rapporto sociale.

Nel caso in cui il socio escluso comunichi la propria dichiarazione di recesso successivamente all'adozione della deliberazione di esclusione, ma prima del momento in cui la deliberazione di esclusione ha prodotto i propri effetti, nella misura in cui sussistano i presupposti di un valido recesso gli amministratori devono tempestivamente accettarlo, ai sensi dell'articolo 2532 del codice civile, salva l'applicazione del principio di buona fede riguardo al comportamento sia del socio che degli amministratori. Si applica in tal caso, in ordine all'efficacia sui rapporti sociali e mutualistici, il principio della prevenzione, riferito al momento in cui recesso o esclusione producono rispettivamente i propri effetti.

Gli amministratori possono revocare la deliberazione di esclusione, in presenza di giustificato motivo, ancorché la deliberazione medesima abbia acquistato efficacia, e sia stata iscritta nel libro soci.

Nel caso in cui l'opposizione all'esclusione sia accolta, o la deliberazione sia revocata, il socio è reintegrato retroattivamente nella propria posizione nei confronti della società, sia per quanto concerne il rapporto sociale che per quanto attiene a rapporto mutualistico.

Art. 15 - (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del Codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545-quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli

interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 16 - (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 17 - (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1, lettere b), c), d) e) e g), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti, di cui all'art. 1243 del Codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI VOLONTARI

Art. 18 - (Requisiti)

Ai sensi dell'art. 2, legge n. 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Art. 19 - (Domanda di ammissione)

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della

Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- numero delle quote che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;
- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Art. 20 (Obblighi)

Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente art. 10; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente art. 14, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

TITOLO V SOCI FINANZIATORI Capo I - Disciplina di riferimento

Art. 21 - (Norme applicabili)

Oltre ai soci cooperatori di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli art. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Capo II - Soci sovventori Art. 22 *(Soci sovventori)*

Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 L. n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Art. 23 - *(Conferimento e azioni dei soci sovventori)*

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale denominata Fondo per il potenziamento aziendale.

I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative il cui valore e numero è stabilito mediante delibera dell'assemblea straordinaria.

La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 24 *(Alienazione delle azioni dei soci sovventori)*

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Pertanto, il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 25 - *(Deliberazione di emissione)*

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione;
 - l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
 - il termine minimo di durata del conferimento;
 - i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
 - i diritti patrimoniali in caso di recesso.
- La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 26 - *(Recesso dei soci sovventori)*

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Capo III - Azioni di partecipazione cooperativa

Art. 27 - (Azioni di partecipazione cooperativa)

Con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati; la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Il valore di ciascuna azione è di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 28 -(Recesso)

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall' Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

Capo IV - Strumenti finanziari partecipativi - (Strumenti finanziari partecipativi)

Art.29 – Soci finanziatori

Ai sensi dell'articolo 2526 C.C., la cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

I sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi emessi dalla cooperativa sulla base del presente Titolo acquisiscono la qualifica di “soci finanziatori”.

Agli strumenti finanziari partecipativi emessi ai sensi del presente titolo si applica l’articolo 2348 c.c.

Art.30 - Imputazione a capitale sociale

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna.

Art. 31 circolazione degli strumenti finanziari partecipativi

In caso di alienazione degli strumenti finanziari partecipativi dei soci finanziatori agli altri soci finanziatori e ai soci cooperatori spetta il diritto di prelazione in proporzione alla loro partecipazione nella Cooperativa. A tal fine il socio finanziatore che intenda alienare a terzi, a qualsivoglia titolo, i propri strumenti finanziari partecipativi, deve darne comunicazione preventiva al Consiglio di amministrazione della Cooperativa indicando prezzo e condizioni della prevista alienazione. Il consiglio di amministrazione ne dà immediata notizia agli altri soci finanziatori e ai soci cooperatori i quali, se intendono esercitare il diritto di prelazione qui previsto, dovranno far pervenire al Consiglio di amministrazione e al socio alienante, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del Consiglio di amministrazione, la propria proposta di acquisto degli strumenti finanziari partecipativi, in proporzione alla propria partecipazione, al medesimo prezzo e alle stesse condizioni offerte dal terzo e dovranno altresì indicare se intendono rendersi acquirenti anche della quota parte di strumenti finanziari partecipativi rispetto ai quali gli altri soci non intendano esercitare il diritto di prelazione qui previsto. Decorso detto termine di 30 giorni senza che alcun socio abbia esercitato il diritto di prelazione ovvero qualora il diritto di prelazione qui previsto sia stato esercitato solo per parte degli strumenti finanziari del socio finanziatore senza che almeno un socio tra quelli che hanno esercitato il diritto di prelazione si sia dichiarato disponibile ad acquistare anche la quota parte di strumenti finanziari partecipativi rispetto alle quali gli altri soci non intendano esercitare il diritto di

prelazione, il socio finanziatore può trasferire gli strumenti finanziari partecipativi al terzo. In caso di violazione della clausola di prelazione qui prevista l'alienazione è inefficace e gli strumenti finanziari partecipativi potranno essere riscattati dal terzo da parte dei soci aventi diritto entro 60 giorni dalla data in cui hanno avuto notizia della violazione del diritto.

Gli strumenti finanziari partecipativi dei soci finanziatori possono inoltre essere trasferiti a terzi esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.

Il socio che intenda trasferire gli strumenti finanziari partecipativi deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata fornendo ogni necessaria informazione circa il soggetto cui intende trasferire gli strumenti finanziari partecipativi. Il provvedimento che neghi al socio il trasferimento deve essere motivato e deve essere comunicato al socio dal Consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'autorizzazione. Decorso inutilmente tale termine il socio finanziatore è comunque libero di trasferire al terzo i propri strumenti finanziari partecipativi e il Consiglio di amministrazione deve iscrivere nel libro soci l'acquirente. Con l'eventuale provvedimento che nega l'autorizzazione al trasferimento degli strumenti finanziari partecipativi, il Consiglio di amministrazione dovrà provvedere ad indicare altro soggetto gradito il quale sia disponibile ad acquisire gli strumenti finanziari partecipativi alle medesime condizioni. In difetto il socio che intende trasferire gli strumenti finanziari partecipativi ha diritto di recedere dalla Cooperativa.

Art 32- Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori.

L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi dei soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dall'assemblea straordinaria ai sensi del successivo articolo 33 con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo.

dell'emissione e l'eventuale sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2439 c.c., tenuto conto anche dell'importo delle riserve divisibili, nonché i diritti patrimoniali ed eventualmente amministrativi spettanti a ciascuna categoria di soci finanziatori, nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto.

In sede di emissione, gli strumenti finanziari partecipativi sono preventivamente offerti in opzione ai soci cooperatori, salvo che non siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-

octies del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 o salvo che ricorrano altre legittime cause di limitazione o esclusione del diritto di opzione a norma dell'art. 2441.c.c. La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli o di prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e di circolazione ai sensi dell'art. 2346 c.c.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al

Consiglio di amministrazione ai fini dell'eventuale emissione dei

titoli. Salvo che non sia diversamente previsto dalla delibera di emissione ogni strumento finanziario partecipativo attribuisce un voto su ogni oggetto di delibera in sede di assemblea generale, ordinaria e straordinaria, della Cooperativa. I voti attribuiti ai soci finanziatori non potranno tuttavia mai superare il terzo dei voti spettanti all'insieme di tutti i soci, operatori e finanziatori, presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci finanziatori verranno ricondotti automaticamente entro tale limite applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Se previsto nella delibera di emissione, è riservata ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, la nomina in assemblea generale, mediante presentazione di una lista di candidati predisposta dai soli soci finanziatori appartenenti alla medesima categoria e aperta al voto esclusivamente di essi, fino ad un terzo degli amministratori e di almeno un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. La lista dei candidati potrà essere presentata durante lo svolgimento dell'assemblea. La deliberazione dell'assemblea di emissione degli strumenti finanziari partecipativi può prevedere che, a fronte dell'emissione di diverse categorie di strumenti finanziari partecipativi, ad una o più categorie dei soci finanziatori spetti il diritto di nomina qui previsto, fermo restando che il numero di amministratori o di sindaci nominato dai soci finanziatori non può in alcun caso essere superiore ad un terzo degli amministratori in carica. Ai soci finanziatori spettano inoltre gli ulteriori diritti amministrativi previsti dalla delibera di emissione ovvero dalle disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

Art 33 - Diritti patrimoniali, recesso dei soci finanziatori e riscatto degli strumenti finanziari partecipativi I soci finanziatori hanno un privilegio di priorità nell'assegnazione del dividendo rispetto ai soci operatori e sono

privilegiati nella ripartizione degli utili nella misura che sarà determinata per ciascuna categoria di soci finanziatori dalla delibera di emissione nel rispetto delle norme di legge. La delibera di emissione può altresì prevedere:

- i. le modalità di determinazione del dividendo spettante ai soci finanziatori anche qualora l'assemblea della Cooperativa deliberi di non distribuire dividendi ai soci operatori, purché tale dividendo rientri nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della Cooperativa;
- ii. il diritto alla rivalutazione del valore nominale della partecipazione sociale sottoscritta, applicando, in quanto compatibile, l'articolo 7 della legge n. 59/92
- iii. che la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporti riduzione del valore nominale delle partecipazioni di capitale dei soci finanziatori, se non per la

parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle partecipazioni di capitale dei soci cooperatori

- iv. che in caso di scioglimento della Cooperativa, i soci finanziatori abbiano diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto ai soci cooperatori, per l'intero valore nominale delle partecipazioni sociali sottoscritte e versate, l'eventuale sovrapprezzo di emissione, ove versato e qualora non sia stato successivamente destinato ad aumento gratuito del capitale sottoscritto, e per la quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite a norma di legge.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., la delibera di emissione potrà prevedere che ai soci finanziatori il diritto di recesso spetti anche:

- i) quando si sia avuta violazione dei diritti loro spettanti sulla base della delibera di emissione stessa e la Cooperativa non abbia posto rimedio all'inadempimento entro 30 giorni dalla richiesta;
- ii) sia decorso un periodo minimo di possesso dell'azione che non potrà essere inferiore a 3 anni o superiore a 10 anni secondo quanto previsto dalla delibera di emissione.

In questi casi, come pure in quello di scioglimento della Cooperativa, il rimborso dovrà avvenire sulla base dell'ultimo bilancio approvato e dovrà estendersi anche alla quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite. Il recesso potrà essere esercitato dal socio finanziatore mediante comunicazione a mezzo PEC da inviarsi al Consiglio di amministrazione e avrà effetto dalla data di ricezione della comunicazione. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

Gli strumenti finanziari partecipativi sono riscattati dalla cooperativa se previsto nella relativa delibera di emissione ed alle condizioni e nei termini ivi indicati; a tal fine il Consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 c.c. alle condizioni e nei limiti ivi previsti. Il riscatto dovrà avvenire nel rispetto degli art. 2437 c.c. e s.s. e dello statuto, sulla base dell'ultimo bilancio approvato, per un importo corrispondente al valore nominale, oltre eventuali riserve divisibili, se previste.

TITOLO VI - OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI

Art. 34 - (Obbligazioni)

L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'organo amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o

limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII capo V del Libro V

Codice civile.

Art. 35 - (Strumenti finanziari non partecipativi)

La cooperativa può emettere strumenti finanziari non partecipativi, diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea generale dei soci e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi.

L'emissione di strumenti finanziari è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli

interessi; il termine di scadenza e le modalità di rimborso. La deliberazione

dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

TITOLO VII - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 36 - (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- dai conferimenti effettuati dai soci operatori;
- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- dai conferimenti effettuati dagli azionisti di partecipazione cooperativa;

- dai conferimenti effettuati dagli altri soci finanziatori;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 36 lett. a) e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1;

d) dalla riserva straordinaria;

e) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori) formate ai sensi dell'art. 31;

f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i

soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 37 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 C.C., certificate dal Consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n.59, nella misura del 3%;
- c) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- d) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Titolo V del presente statuto;
- e) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n.59;
- f) ad eventuale ristorno in favore dei soci cooperatori, nei limiti e secondo le previsioni stabilite dall'articolo 38;
- g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera d) dell'articolo 36 del presente statuto.

Per i nuovi soci lavoratori e finanziatori, le spettanze relative alle voci c), d) ed e) saranno calcolate in proporzione alla frazione di anno compresa tra le date di versamento del capitale e di chiusura dell'esercizio.

L'assemblea delibera sulla destinazione degli utili ai sensi delle precedenti lett. c),

e), f) e g) fatti salvi i privilegi attribuiti ai soci finanziatori ai sensi del precedente articolo 31;

Art. 38 - (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci (né al

limite massimo stabilito dall'art. 3 della legge n. 142/01 e successive modificazioni) e comunque in misura tale da non pregiudicare la remunerazione dei soci finanziatori prevista dal precedente art.37.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di strumenti finanziari.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

La delibera dell'assemblea straordinaria di emissione di azioni o altri strumenti finanziari partecipativi destinati ai soci finanziatori può prevedere limiti alla distribuzione dei ristorni

TITOLO VIII - ASSEMBLEA DEI SOCI E ASSEMBLEE SPECIALI

Art. 39 - (Qualificazione e competenze)

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e destina gli utili;
- delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 25, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
- approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
- procede alla nomina degli Amministratori;
- procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
- approva i regolamenti interni;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'articolo 54 del presente statuto;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

L'attribuzione all'organo amministrativo di delibere che per

legge spettano all'assemblea, di cui all'articolo 54 del presente

statuto, non fa venire meno

la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Art. 40 (*Convocazione dell'assemblea*)

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro i termini previsti dall'art. 36.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché o nel territorio di un altro stato membro della Unione Europea.

L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero

con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 41 - (*Assemblee di seconda e ulteriore convocazione*)

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Art. 42 - (*Assemblea totalitaria*)

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la

maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

Art. 43 - (Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum)

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 44 - (Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum)

In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 45 - (Norme per il computo dei quorum)

Si considerano presenti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente e dai suoi ausiliari.

La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

Art. 46 - (Diritto di voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art. 5.6, è

possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

Ai soci finanziatori è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte; a ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci operatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 47 - (Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe)

I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono

dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

La stessa persona non può rappresentare più di cinque soci. Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Le deleghe non possono essere rilasciate a membri degli organi di controllo o amministrativo della società.

Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo delle società controllate.

Art. 48 (Presidente e segretario dell'assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre

l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari

per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- la data dell'assemblea;
- l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- le modalità e i risultati delle votazioni;
- l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 49 - (Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori)

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Art. 50 (*Voto per corrispondenza*)

È ammesso il voto per corrispondenza nel rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.

Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue:

- possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;
- l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;
- in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;
- il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui vota- re deve essere riportato integralmente nell'avviso di convocazione;
- se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;
- il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:
- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;
- al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;
- le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali;
- nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre disporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o dissenzienti nell'esercizio dei propri diritti.
- Nel caso in cui vengano poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Art.51 - (*Assemblee separate*)

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee separate.

Il Consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi della cooperativa.

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a dieci soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il Consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

Art. 52 (Assemblee speciali)

Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi di diritto di voto,

l'assemblea speciale di ciascuna categoria delibera:

- sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente attribuiti ai sensi dell'articolo 2526;
- sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull'azione di responsabilità nei loro confronti;
- sulla costituzione di un fondo per le spese, necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
- sulle controversie con la società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce;
- sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari.

- La assemblea speciale è convocata dagli amministratori della società cooperati- va o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.

Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del- l'assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori degli strumenti finanziari nei rapporti con la società cooperativa.

Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri di cui all'articolo 2421,

nu- meri 1) e 3) e di ottenere estratti; ha altresì il diritto di assistere all'assemblea della società cooperativa e di impugnare le deliberazioni.

TITOLO IX ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 53 - (Consiglio di amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette), eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci operatori, oppure tra le persone indicate dai soci operatori persone giuridiche.

Non possono essere eletti amministratori coloro i quali ricoprono tale carica in più di 5 (cinque) società di capitali, non tenendosi conto nel computo delle società controllate o collegate dalla cooperativa. In caso d'incompatibilità, il Consiglio, previa comunicazione all'interessato, ne dichiara la decadenza con efficacia immediata.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'assemblea può anche stabilire una durata differenziata per i diversi amministratori.

Art. 54 - (Diritto di nomina dei soci finanziatori)

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore.

La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

Alla nomina degli amministratori riservati ai soci finanziatori si procede con una delibera separata dei soli aventi diritto nel corso dell'assemblea; per l'approvazione della delibera è necessaria la maggioranza assoluta dei voti espressi nel rispetto dell'art.46.

Art. 55 - (Competenze e poteri dell'organo amministrativo)

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie

per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c.;
- l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, possono istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

Art. 56 - (Presidente del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

Il presidente del Consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministra-

zione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Art. 57 - (Organi delegati)

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo fondato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 58 - (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale

convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della

maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del Consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni per cui possono impugnare le deliberazioni assembleari, in quanto compatibili.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 59 - (Integrazione del Consiglio)

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di straordinaria amministrazione.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

Art. 60 - (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori,

tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Ai membri del Consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.

La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Ai componenti del Consiglio di amministrazione può essere riconosciuta un'indennità per la cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, nella misura e nei termini che saranno stabiliti dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 61 - (Rappresentanza)

Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da

pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO X - COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Art. 62 - (Nomina e requisiti)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge; il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea.

La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può riservare a tale categoria la nomina di un membro del collegio sindacale. In tale caso la nomina è effettuata con le modalità previste dall'art. 52

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c.. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Art. 63 (Funzioni e poteri)

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio sindacale esercita altresì il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo comma del Codice civile.

I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 c.c. i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 58.9.

Art. 64 - (Controllo contabile)

Al di fuori del caso di cui all'art. 63.2. il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'incarico di controllo contabile è conferito, sentito il Collegio Sindacale, ove nominato, dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti indicati nell'art. 2409-quinquies, primo comma, del c.c.; nel caso di società di revisione, le disposizioni di tale articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della

revisione.

Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

- verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

TITOLO XI CONTROVERSIE

Art. 65 - (Clausola conciliativa)

Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente statuto, purché relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentativo di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione della Camera di Commercio territorialmente competente in base alla sede della Società, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure, in base alla procedura di altro organismo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il ministero della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta delle parti. Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 giorni dall'inizio di questa procedura sarà devoluta alla cognizione degli arbitri.

Art. 66 - (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al

D. Leg. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 67, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- tutte le controversie insorgenti tra i soci o tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto della controversia la qualità di socio;
- le controversie relative alla validità delle delibere assembleari;
- le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.
- La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata da espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 67 - (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 5.000,00 (cinquemila

virgola zero zero). ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del Codice di procedura civile;

- tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 36, comma 1 del D. Leg. n. 5/03.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 37 del D. Leg. n. 5/03.

Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si attengono e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 68 - (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO XII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 69 - (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 70 - Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento anticipato della cooperativa, quando si verifichino le cause richiamate e previste dall'articolo 2545-duodecies C.C., è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto, decide:

- a. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della cooperativa;
- c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato ai sensi del precedente articolo

36, lettera c), ovvero attraverso l'erogazione del ristorno o l'imputazione di riserve divisibili;
b) all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettante;
c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
istituito ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n.59.

TITOLO XIII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 71 - (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare

i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 72 - (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che la società in- tende assumere e mantenere, la stessa:

- non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2 punti e 1/2 effettivamente dal capitale versato;
- non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore ai due punti superiori rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- non potrà distribuire riserve tra i soci operatori;
- dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 73 - (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente. Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice civile contenente la disciplina delle società cooperative, a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Firmati: - Luca Giovanni Rinaldi -

- - - Damiano Simonetti - Notaio - Sigillo - - -